


La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Documento di Valutazione dei Rischi





Il documento di valutazione dei rischi



DVR

valutazione dei rischi

Prevenzione: messa in opera ed in esercizio di tutte le misure derivate dall'analisi, per prevenire che accadano eventi pericolosi;

Protezione: messa in opera ed in esercizio di tutte le misure per proteggere persone e cose dal rischio residuo

**adozione adeguate
misure di prevenzione
e protezione dai rischi**

misure di protezione

individuali

collettive

attive

passive

Ottica sistemica

La gestione della sicurezza, in ogni posto di lavoro deve essere affrontata in un'ottica sistemica

La sicurezza va gestita in ogni area funzionale di cui si compone la struttura

La valutazione dei rischi consente di individuare aree di criticità differente

Il settore della sanità è considerato ad alto rischio

esempi di aree funzionali con criticità diverse

sale operatorie

uffici amministrativi

reparti

sale di attesa

ambulatori per day surgery e day hospital

magazzini


obitorio


ristorazione

laboratori

spazi esterni

rischi nelle strutture sanitarie





studenti,
specializzandi,
allievi di
laboratori, etc.

pazienti

**Occorre garantire
la sicurezza di
Soggetti plurimi**

visitatori ed
altri

personale
amministrativo

medici e
personale
infermieristico



la valutazione dei rischi,

anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,

nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,

deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi:

1) rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

- 2) rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (novità d.lgs. 106/09)
- 3) rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,
- 4) rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi;

**il datore deve valutare tutti i rischi presenti nella
Struttura con la collaborazione di:**

RSPP

medico competente
nei casi in cui c'è obbligo
di sorveglianza
sanitaria

previa consultazione di:

**rappresentante dei
lavoratori
per la sicurezza**

**elabora il
documento di valutazione
dei rischi**



la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro,

che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. (d.lgs. 106/09)

il DVR può essere conservato su supporto informatico

il DVR e' un documento "dinamico", da *aggiornare*

Art. 29 D.Lgs. 81/08

La valutazione dei rischi e il DVR debbono essere rielaborati:

in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,

in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi,

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate

nel termine di 30 gg dalle rispettive causali (D.Lgs. 106/09)



Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali



DUVRI

chi redige il DUVRI?



il datore di lavoro “**committente**”

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 recita:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Nel contratto d'appalto vanno indicati i costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso.

quando è obbligatorio?

Quando potrebbe verificarsi, ad esempio nei casi in cui un'impresa ospita al suo interno altre imprese subappaltatrici, un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di aziende diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti.



Permette di mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In esso non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

quando non e' necessario il duvri?

- ▶ nella semplice fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento);
- ▶ per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- ▶ per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;
- ▶ nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV decreto legislativo n. 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- ▶ **nei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione Articolo 26 D.Lgs. 81/08

il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. in attesa di apposito decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla c.c.i.a.a.;


2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**il D.V.R. ed il D.U.V.R.I.
devono essere custoditi
presso l'unità produttiva
alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.**

comma 4, art. 29 D.Lgs. 81/08

come si attesta la data del documento?



dopo il d.lgs. 106/09... la data può essere attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro

nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente, ove nominato.